

4) Il Regno di Spagna e l'European Crop Protection Association sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 93 del 16 aprile 2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2006
— Comunidad autónoma de Madrid e MINTRA/Commissione

(Causa T-148/05) (¹)

(Fornitura di dati relativi alla procedura per deficit eccessivo — Regolamento (CE) n. 3605/93 — Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95) — Regolamento (CE) n. 2223/96 — Lettera dell'Ufficio Statistico delle Comunità europee (Eurostat) — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Irricevibilità)

(2006/C 281/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Comunidad autónoma de Madrid e Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Fernandez Vicién, D. Ortega Peciña e J. Sabater Marotias)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Diaz-Llanos La Roche e L. Escobar Guerriero, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione contenuta in una lettera dell'Ufficio Statistico delle Comunità europee (Eurostat) 3 febbraio 2005, concernente la classificazione della Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) nel settore «Amministrazioni pubbliche» nell'ambito del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995).

Dispositivo dell'ordinanza

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2006
— AEPI/Commissione

(Procedimento T-242/05) (¹)

(Diritti d'autore e diritti connessi — Procedimento per inadempimento — Archiviazione di una denuncia presentata da un singolo — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)

(2006/C 281/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisis (AEPI AE) (Maroussi, Grecia) (Rappresentante: avv. T. Asprogerakas-Grivas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2005 di non avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica nonché domanda di statuire nel merito

Dispositivo dell'ordinanza

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.